

La Corte di Assise di Taranto

Letta su
Pirroni
8-11-2017
Cancelliere

decidendo sulla richiesta di revoca della ordinanza di rigetto della istanza di rinvio avanzata dall'avv.to Pasquale Annicchiarico emessa in data odierna;
sentite tutte le Parti;
esaminati gli atti;

OSSERVA

La produzione documentale è da ritenersi:

- **ingiustificatamente tardiva**, perché consistente in un certificato riportante la data del giorno 7 novembre 2017, che, quindi, avrebbe potuto e dovuto essere prodotto unitamente alla istanza di differimento, rendendone palese l'intento defatigatorio;
- **in ogni caso irrilevante** rispetto a quanto già osservato e valutato dalla Corte nella precedente ordinanza, cui si fa in ogni caso integrale rinvio;
- **anzi specificativa**, benchè non attestante la preventiva visita da parte del sanitario certificante, della natura della patologia addotta a fondamento della richiesta di rinvio - differente da quella, ben più grave, originariamente indicata dal difensore -, e a maggior ragione non riconducibile ad un impedimento assoluto a comparire;
- **non idonea**, in quanto relativa a patologie (affezioni gastrointestinali pur se febbrili) pacificamente ritenute non impeditive della comparizione del difensore in plurime decisioni della S.C., con l'effetto che non si giustifica alcuna disposizione di visita di accertamento;

P.T.M.

rigetta l'istanza e **dispone** procedersi oltre.

Taranto, 8 novembre 2017

Il Presidente
(Dott. S. D'Errico)